

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ART. 132-TER, COMMI 3 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

Il presente documento contiene lo schema di regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS entro 45 giorni dalla data di pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Legge_concorrenza_RCA2017@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 27 novembre 2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ART. 132-TER, COMMI 3 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

Relazione di presentazione

Con il presente documento si sottopone alla consultazione lo schema di regolamento che dà attuazione all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice delle Assicurazioni (di seguito CAP) – introdotto dall'articolo 1, comma 6 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 - recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" – che disciplina l'applicazione di sconti obbligatori "significativi" sulle polizze di responsabilità civile auto in presenza di determinate condizioni ivi previste.

La norma prevede in particolare, due tipologie di sconto obbligatorio:

- a. il primo, su proposta dell'impresa e previa accettazione degli assicurati, se ricorre almeno una delle tre seguenti condizioni: ispezione preventiva del veicolo, a spese dell'assicuratore; installazione o presenza sul veicolo (se portabili) di meccanismi elettronici che ne registrano l'attività, quali la scatola nera o equivalenti; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli (c.d. "alcolock");
- b. Il secondo, "aggiuntivo", applicabile ai soggetti che, negli ultimi quattro anni, non hanno provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria (e che quindi, nel periodo di osservazione, abbiano raggiunto nel complesso una quota di responsabilità minoritaria - non superiore al 49%) - purché abbiano installato o installino meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, quali la scatola nera o equivalenti e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall'IVASS.

Con lo schema di regolamento proposto si intende perseguire l'obiettivo della norma primaria, che tende, avuto riguardo alla tipologia di sconti di cui sub a), a garantire agli assicurati di vedersi riconosciuti sconti sul premio in ragione della riduzione del rischio a carico dell'impresa connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 132-ter, nonché, con riferimento alla tipologia di sconti di cui sub b), alla progressiva riduzione delle differenze dei premi r.c. auto applicati sul territorio nazionale, a parità di rischio, nei confronti degli assicurati per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 132-ter (assicurati "virtuosi" residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato).

A tale scopo, la norma ha attribuito all'IVASS il potere: a) di adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 124/2017, un regolamento attuativo che definisca i criteri e le modalità per la determinazione degli sconti da parte delle imprese; b) di identificare, sulla

scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e premio medio più elevato. In sede di prima attuazione, l'identificazione della lista delle province è definita dall'IVASS - entro lo stesso termine di 90 giorni previsto per l'adozione del regolamento - sulla base del parametro costituito dal maggiore tasso di sinistrosità.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopramenzionati nonché per le analisi di supporto all'individuazione dei criteri e all'identificazione delle province caratterizzate da un maggior tasso di sinistrosità, l'IVASS ha utilizzato i dati e le informazioni relativi al portafoglio diretto italiano del ramo r.c. auto già disponibili presso l'Istituto e quelli, fondamentali per le analisi, forniti da un campione di imprese ampiamente rappresentativo del mercato r.c. auto in riscontro a una specifica richiesta dell'Istituto.

Lo schema di regolamento pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di monitoraggio sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione degli sconti - che la normativa richiede espressamente all'IVASS - prevedendo, a tale fine, specifici adempimenti a carico dell'impresa.

All'esito della procedura di pubblica consultazione l'Istituto renderà pubblici gli esiti della consultazione e le proprie conseguenti determinazioni.

Struttura del Regolamento

Lo schema di regolamento si compone di 14 articoli, suddivisi in 4 Capi, e di un Allegato. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni.

Il Capo I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**) che, oltre alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria, include anche le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le imprese con sede legale in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in detto ramo.

Il Capo II - Criteri e modalità per la determinazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del CAP - è articolato in due Sezioni.

La **Sezione I** definisce i criteri e le modalità per la determinazione dello sconto di cui all'articolo 132-ter, comma 2 del CAP. In particolare, specifica la preliminare attività di verifica che l'impresa deve effettuare, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione r.c. auto, in merito alla sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c) del CAP (ispezione preventiva del veicolo, presenza della scatola nera - o equivalenti - e di dispositivi c.d. *alcolock*), richieste per l'applicazione dello sconto obbligatorio in argomento (**art. 4**), le modalità per la sua applicazione (**art. 5**) e i criteri di calcolo (**art. 6**). In particolare, quest'ultimo articolo prevede l'applicazione di un criterio comune alle tre citate condizioni e a ciascun settore tariffario, basato su una diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, verificata dall'impresa sull'insieme dei contratti che prevedono l'installazione dei suddetti meccanismi elettronici o l'ispezione preventiva del veicolo. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche, l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.

La **Sezione II** definisce i criteri e le modalità per la determinazione dello sconto "aggiuntivo" di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del CAP. In particolare, specifica la preliminare attività di verifica che l'impresa deve effettuare, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione r.c. auto, in

merito alla sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dello sconto obbligatorio "aggiuntivo", ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province identificate dall'IVASS (**art. 7**), le modalità per la sua applicazione (**art. 8**) e i criteri di calcolo (**art. 9**). In particolare, quest'ultimo articolo individua gli elementi che l'impresa deve considerare ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo e ne definisce i criteri che sono applicabili a ciascun settore tariffario. L'impresa applica tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, avuto riguardo ad assicurati collocati nella medesima classe di merito ed aventi le stesse caratteristiche soggettive.

Il **Capo III – Adempimenti dell'impresa** – si compone di tre articoli che disciplinano alcuni obblighi a carico dell'impresa, volti, da un lato, a garantire forme di trasparenza a favore degli assicurati e, dall'altro, a favorire la futura attività di monitoraggio che l'IVASS dovrà svolgere sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione individuate con il presente schema di regolamento in relazione agli sconti previsti dalla legge. In particolare, gli articoli disciplinano: l'obbligo a carico dell'impresa di raccogliere, in via sistematica, informazioni analitiche in ordine: a) ai contratti sui quali sono state applicate le due tipologie di sconti obbligatori; b) agli sconti praticati rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato - da conservare in luoghi espressamente specificati e da trasmettere alla funzione attuariale - (**art. 10**) nonché l'obbligo a carico della funzione attuariale di verificare: a) l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle modalità indicati nello schema di regolamento sulla politica di sottoscrizione dell'impresa; b) con riferimento allo sconto "aggiuntivo" di cui alla Sezione II, la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, e l'obbligo della funzione di *compliance* di assicurare, conservando opportuna evidenza, la corretta applicazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli sconti obbligatori (**art. 11**). Con riferimento agli obblighi di trasparenza e informativa verso la clientela, lo schema di regolamento prevede che, nelle polizze r.c. auto obbligatoria, sia data separata indicazione degli sconti obbligatori in argomento (**art. 12**).

Il **Capo IV - Disposizioni finali** – è composto da due articoli. Contiene una disposizione relativa alla pubblicazione del regolamento (**art. 13**) e un'altra sulla sua entrata in vigore, prevista per il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (**art. 14**).

Lo schema di regolamento riporta l'**Allegato 1** che dà attuazione all'articolo 132- ter, comma 8 del CAP identificando, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, ai fini dell'applicazione dello sconto "aggiuntivo" di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del CAP.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR PRELIMINARE)

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 5, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

1. Scenario di riferimento

I criteri e le modalità definiti dall'IVASS per la determinazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del CAP e i criteri seguiti dall'Istituto per l'identificazione, in sede di prima attuazione, delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui al comma 8 del citato articolo sono frutto di analisi condotte su varie ipotesi delle quali sono stati valutati costi e benefici. Le ipotesi sono state formulate sulla base di informazioni relative al portafoglio diretto italiano r.c. auto già disponibili presso l'Istituto e di altre – aventi un maggior livello di dettaglio – fornite dal campione di imprese destinatarie di una specifica lettera dell'Istituto. Tali ulteriori informazioni hanno avuto ad oggetto i contratti r.c. auto sottoscritti in base a formule tariffarie di tipo *bonus-malus* e miste (*bonus-malus* con franchigia) relativi ad autoveicoli e motoveicoli ad uso privato. In particolare, le informazioni fornite dalle imprese hanno riguardato:

- a) con riferimento al triennio 2014-2016: il numero di veicoli/anno, la frequenza dei sinistri, il costo medio dei sinistri, il premio medio di tariffa ed il premio medio effettivamente pagato;
- b) limitatamente ai clienti che hanno installato la “scatola nera” sul veicolo assicurato, la percentuale media dello sconto praticato nel mese di settembre 2017 – o comunque nell'ultimo mese disponibile – al complesso delle tipologie di veicolo sopraindicate, distintamente per ciascuna provincia italiana.

2. Obiettivi

Con il presente schema di regolamento, l'IVASS si propone:

- a) con riferimento alla tipologia di sconto di cui all'articolo 132-ter, comma 2 del CAP di garantire agli assicurati il riconoscimento di uno sconto sul premio in ragione della riduzione del rischio a carico dell'impresa al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo (ispezione del veicolo, installazione di scatola nera o equivalenti, installazione di dispositivi c.d. *alcolock*, su proposta dell'impresa e previa accettazione da parte degli assicurati);
- b) con riferimento alla tipologia di sconto “aggiuntivo” di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del CAP, alla progressiva riduzione delle differenze dei premi r.c. auto applicati sul territorio nazionale, a parità di rischio, nei confronti degli assicurati per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 4 di detto articolo (assicurati “virtuosi” residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato e che abbiano installato o installino sul veicolo, a seguito della stipula del contratto, la scatola nera o altri dispositivi di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b del CAP);
- c) di limitare gli oneri a carico dei destinatari dell'atto a quelli effettivamente necessari, tenuto conto degli obiettivi della norma;
- d) di adottare la soluzione normativa più efficace, tenuto conto della duplice finalità della vigilanza volta sia alla protezione degli assicurati che al perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione che esercitano in Italia il ramo r.c. auto.

3. Processo di analisi

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere prevalentemente quantitativo, supportate da informazioni e dati attendibili già disponibili presso l'Istituto e forniti dalle imprese destinatarie della specifica lettera IVASS sopramenzionata.

Nei casi in cui le informazioni - anche a seguito di momenti di confronto/chiarimento con le imprese destinatarie della citata lettera IVASS - non sono state ritenute attendibili o coerenti, si è ritenuto di non considerarle in quanto foriere di possibili effetti distorsivi.

4. Opzioni regolamentari oggetto di valutazione

Tenuto conto del quadro giuridico di riferimento sono state individuate tre principali tematiche rispetto alle quali sono state formulate le seguenti opzioni regolamentari:

1. *riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 2 del CAP:*
 - a) premio puro;
 - b) frequenza sinistri.

2. *individuazione del riferimento temporale da considerare per la valutazione della diminuzione del rischio ai fini della definizione dei criteri per la determinazione da parte delle imprese degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del CAP:*
 - a) ultimo anno;
 - b) ultimi due anni;
 - c) ultimi tre anni.

3. *determinazione del maggiore tasso di sinistrosità ai fini della identificazione della lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all'articolo 132-ter, comma 8 del CAP da considerare per l'applicazione dello sconto "aggiuntivo" di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del CAP.*

Depurato il premio medio registrato negli ultimi due anni in ciascuna provincia della componente di caricamento medio rilevata sul totale Italia, le province incluse nella lista sono identificate nei casi in cui detto premio è risultato maggiore:

 - a) della somma del premio medio e dello scarto quadratico medio registrati sul totale Italia;
 - b) del 75° percentile della distribuzione dei premi delle province italiane, definita in base all'ordinamento in senso crescente.

5. Analisi di impatto e relative scelte opzionali

Con riferimento a ciascuna area tematica, sono stati individuati i principali aspetti positivi e le criticità delle diverse opzioni regolamentari in modo da fondare la scelta finale su un adeguato supporto argomentativo. Tale scelta è stata adottata tenendo conto delle esigenze di tutela del consumatore, dell'efficacia dell'azione di vigilanza e della necessità di contenimento di costi evitabili. In particolare:

5.1. riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 2 del CAP

La riduzione del rischio si è basata sulla quantificazione del premio puro, inteso come prodotto tra frequenza e costo medio dei sinistri. In particolare, detta riduzione è stata valutata, sulla base dei dati acquisiti dalle imprese e, laddove significativa da un punto di vista statistico, a parità di altre macro-condizioni oggettive (es. province) e soggettive (es. Classe Universale - CU - e classe di età). Pertanto, la variabile utilizzata ai fini dell'analisi è stata il premio puro medio.

La scelta basata sulla frequenza dei sinistri non è stata accolta in quanto è stata ritenuta non in grado di fornire una individuazione completa della riduzione del rischio;

5.2. individuazione del riferimento temporale da considerare per la valutazione della diminuzione del rischio ai fini della definizione dei criteri per la determinazione da parte delle imprese degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del CAP



Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Ultimo anno	Nell'ultimo triennio (2014-2016), la diffusione della scatola nera si è significativamente rafforzata, con punte decisamente più elevate nelle regioni meridionali. La diffusione della scatola nera è stata più contenuta nel Centro-Nord e in Sardegna e minima nelle province del Nord-Est, anche se la sua presenza sui veicoli si sta progressivamente estendendo in tutta l'Italia. Considerato quindi questo <i>trend</i> di crescita, l'individuazione dell'ultimo anno - quale riferimento temporale - potrebbe riflettere meglio il dato dei prossimi anni.	Le informazioni sulle quali basare la valutazione della diminuzione del rischio, riferite ad un solo anno, sono caratterizzate da una scarsa stabilità, tenuto conto del significativo rafforzamento del <i>trend</i> di crescita della presenza di scatole nere sui veicoli registrato nell'ultimo triennio (2014-2016).
b) Ultimi due anni	Maggiore stabilità delle informazioni sulle quali si basa la valutazione della diminuzione del rischio, sempre tenuto conto del significativo rafforzamento del <i>trend</i> di crescita della scatola nera registrato nell'ultimo triennio (2014-2016), oggetto di più ampia trattazione nel box precedente.	Le informazioni sulle quali basare la valutazione della diminuzione del rischio, riferite agli ultimi due anni per quanto più stabili rispetto ad un solo anno ancora mostrano carattere di instabilità.
c) Ultimi tre anni	L'utilizzo di serie storiche con maggiore profondità rende il criterio così come definito adeguatamente stabile.	

Pertanto la scelta regolamentare si è orientata sull'opzione c).

5.3. *determinazione del maggiore tasso di sinistrosità ai fini della identificazione della lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all'articolo 132-ter, comma 8 del CAP da considerare per l'applicazione dello sconto "aggiuntivo" di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del CAP*

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) il premio medio della provincia registrato negli ultimi due anni, al netto del caricamento medio rilevato sul totale Italia, è maggiore della somma del premio medio e dello scarto quadratico medio registrato sul totale Italia.	Semplicità della soluzione prospettata.	A livello teorico, per distribuzioni dei premi con una forte asimmetria negativa, il numero delle province che superano la somma della media con lo scarto potrebbe essere molto ridotto o anche nullo. Viceversa nel caso di forte asimmetria positiva.
b) il premio medio della provincia registrato negli	Il metodo garantisce la selezione di un numero congruo e stabile di	



I V A S S
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



ultimi due anni, al netto del caricamento medio rilevato sul totale Italia, è maggiore del 75° percentile della distribuzione dei premi di tutte le province, definita in base all'ordinamento in senso crescente.	province (un quarto delle province italiane) a differenza del metodo a) nel caso di forte asimmetria negativa.	
--	--	--

Pertanto, la scelta regolamentare si è orientata sull'opzione b).

Il termine per la pubblica consultazione nazionale è fissato in 45 giorni.

Si allega il testo regolamentare.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4 , DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 3 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTA la legge 4 luglio 2017 n. 124 concernente la legge annuale per il mercato e la concorrenza e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, inserisce l'articolo 132-ter in materia di sconti obbligatori nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'articolo 132-ter;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente
REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – Criteri e modalità per la determinazione degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice

Sezione I - Criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio di cui all’articolo 132-ter, comma 2 del Codice

- Art. 4 (Condizioni per l’applicazione dello sconto obbligatorio)
- Art. 5 (Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio)
- Art. 6 (Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio)

Sezione II - Criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all’articolo 132-ter, comma 4 del Codice

- Art. 7 (Condizioni per l’applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)
- Art. 8 (Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)
- Art. 9 (Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

Capo III –Adempimenti dell’impresa

- Art. 10 (Informazioni analitiche sugli sconti)
- Art. 11 (Verifiche dell’impresa sugli sconti obbligatori)
- Art. 12 (Obblighi di trasparenza)

Capo IV - Disposizioni finali

- Art. 13 (Pubblicazione)
- Art. 14 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

Allegato 1: Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 132-ter, commi 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE. In aggiunta, si intende per:
- a) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - c) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - d) “impresa”: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nonché l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
 - e) “lavoro diretto italiano”: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
 - f) “premio puro ”: prodotto tra frequenza sinistri gestiti e relativo costo medio;
 - g) “premio di tariffa”: si ottiene sommando il premio puro e i relativi caricamenti;
 - h) “province elencate”: lista delle province di cui all'art 132-ter commi 3 e 8 del Codice, pubblicata dall'IVASS e aggiornata con cadenza almeno biennale;
 - i) “province non elencate”: province non appartenenti all'insieme delle “province elencate”;
 - j) “scatola nera”: strumento *hardware*, denominato scatola nera o equivalente, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, installato sul veicolo e che, attraverso una dotazione *software* è in grado di registrare l'attività del veicolo e trasmettere i relativi dati a fini assicurativi, di cui all'art.132-ter, comma 1, lettera b) del Codice;
 - k) “veicolo”: tutte le macchine di qualsiasi specie guidate dall'uomo, che circolano sulle strade, come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica:
- a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria;
 - b) alle rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in Italia;

- c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia.

CAPO II – CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 e 4 DEL CODICE

Sezione I - Criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio di cui all'articolo 132-ter, comma 2 del Codice

Art. 4

(Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio)

1. Ai fini dell'applicazione dello sconto obbligatorio di cui all'articolo 132-ter, comma 2 del Codice, l'impresa, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, verifica preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice.

Art. 5

(Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio)

1. Lo sconto obbligatorio è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.

Art. 6

(Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio)

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto nei casi di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c) del Codice, per ciascun settore tariffario l'impresa verifica la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, per l'insieme dei contratti che prevedono l'installazione di almeno uno dei seguenti meccanismi elettronici:
 - a) scatola nera o altro meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo;
 - b) meccanismo elettronico che impedisce l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione del veicolo.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto è almeno pari alla diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti senza e con i meccanismi elettronici di cui al comma 1 e non può essere ridotta per tener conto degli eventuali costi di installazione e gestione dei medesimi.
4. Nel caso di ispezione preventiva del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera a) del Codice, l'impresa applica la percentuale di sconto determinata ai sensi della presente Sezione.

Sezione II - Criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del Codice

Art. 7

(Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

1. L'impresa, ai fini dell'applicazione dello sconto di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del Codice, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del Codice, ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province individuate nell'Allegato 1.

Art. 8

(Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

1. Lo sconto è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.

Art. 9

(Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo, l'impresa confronta, per ciascun settore tariffario, i premi medi puri riferiti agli ultimi tre anni e praticati nelle province elencate con quello relativo al complesso delle province non incluse nella lista di cui all'Allegato 1.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare i confronti di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale aggiuntivo da praticare in ciascuna provincia individuata nell'Allegato 1 è pari almeno alla differenza percentuale media, se positiva, rilevata tra ciascun premio medio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle province di cui all'Allegato 1 e il premio medio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nel complesso delle province non elencate. E' fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al comma 3 in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa.

CAPO III - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA

Art. 10

(Informazioni analitiche sugli sconti)

1. Con riguardo agli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice, l'impresa raccoglie, in via sistematica, informazioni analitiche relative:
 - a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio di cui all'articolo 132-ter, comma 2 del Codice e lo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4 del Codice;

- b) per ciascun contratto di cui alla lettera a), agli sconti praticati, in termini assoluti e percentuali, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, lettera a) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di libertà di prestazione di servizi conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede legale; le imprese di cui all'articolo 3, lettera b) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana. Le informazioni sono conservate per almeno tre anni.
 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla funzione attuariale.

Art. 11

(Verifiche dell'impresa sugli sconti obbligatori)

1. Ai fini dei compiti assegnati dall'articolo 272 degli Atti delegati e dall'articolo 30-sexies, comma 1, lettera g) del Codice, la funzione attuariale verifica l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle modalità definiti con il presente regolamento sulla politica di sottoscrizione dell'impresa.
2. Con riguardo allo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui alla Sezione II, la funzione attuariale verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
3. La funzione di verifica della conformità, ai fini di cui agli articoli 270 degli Atti delegati e 30-quater del Codice assicura, conservando opportuna evidenza, la corretta applicazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli sconti obbligatori definiti con il presente regolamento.

Art. 12

(Obblighi di trasparenza)

1. Le polizze relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore contengono separata indicazione, in valore assoluto e in percentuale, degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



ALLEGATO 1

Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità¹

Province
Bari
Barletta-Andria-Trani
Benevento
Bologna
Brindisi
Caserta
Catania
Catanzaro
Crotone
Firenze
Foggia
Genova
La Spezia
Latina
Livorno
Lucca
Massa-Carrara
Messina
Napoli
Palermo
Pisa
Pistoia
Prato
Reggio Calabria
Rimini
Roma
Salerno
Taranto
Vibo Valentia

¹ In sede di prima attuazione la lista delle province è identificata ai sensi dell'art. 132-ter, comma 8 del Codice.